

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	317	2016	RESPONSABILITA	16/11/2016



Sent. n.317/2016

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Piera MAGGI Presidente
dott. Marcovalerio POZZATO Consigliere rel.
dott. Stefano PERRI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 73426 del registro di Segreteria,
proposto dalla Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio avverso

ZOTTI Giancarlo, nato a Benevento il 21.01.1946, rappresentato e difesa dall'avv. Luigi Diego Perifano, elettivamente domiciliato a Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi;

COSTANTINI Antonietta, nata a Piedimonte D'Alife (CE) il 01.03.1958, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Diego Perifano, elettivamente domiciliata a Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi.

Uditi, alla pubblica udienza del 03.11.2016, con l'assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli:

il Giudice relatore Cons. dott. Marcovalerio Pozzato,

il P.M. nella persona della dott.ssa Rosa Francaviglia;

l'avv. Alfredo Antonio Grasso, per delega, per i convenuti Costantini e Zotti.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

RITENUTO IN FATTO

L'atto di citazione della Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio deduce il danno erariale per somme indebitamente corrisposte, nel periodo 2000-2010, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale della ASL di Frosinone, in relazione ad assistiti deceduti da oltre un anno.

Riferisce la precedente Procura che in relazione a tali fatti è stata svolta un'indagine da parte della Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati compendati nelle note 320689/11 del 07.07.2011 e 25113/13 del 16.01.2013, con sviluppo attraverso le fasi di a) acquisizione elenco assistiti dal S.S.N. nella Provincia di Frosinone, b) acquisizione dei dati delle persone decedute dagli uffici anagrafici di ciascun Comune di tale Provincia, c) riscontro tra l'elenco degli assistiti e l'elenco dei deceduti, d) redazione di un elenco di soggetti identificati come deceduti, ma ancora assistiti dai medici di base del S.S.N., e) redazione di ulteriore elenco di soggetti assistiti per i quali risultava mancante il codice fiscale, non identificabili con certezza, f) trasmissione dell'elenco di soggetti di cui al punto "e" alla Direzione risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento Sociale Regione Lazio, nonché alla LAIT s.p.a., allo scopo di ricostruire il codice fiscale mancante, g) trasmissione da parte della LAIT s.p.a. dei dati di ulteriori 407 soggetti per i quali venivano individuati i codici fiscali, sempre con riferimento all'elenco di cui al punto "e", h) elaborazione informatica dei dati così acquisiti e creazione di un unico elenco di soggetti, a livello provinciale, defunti ma ancora assistiti, i) trasmissione alla LAIT s.p.a. degli elenchi dei soggetti defunti ma ancora assistiti, con richiesta di comunicazione degli importi liquidati ai singoli medici, dalle date dei singoli decessi fino a quelle di effettiva registrazione del decesso.

La Procura precedente deduce il danno derivante dagli importi corrisposti ai medici, non più recuperabili; il danno erariale è quindi quantificato con riferimento esclusivo ai casi di decesso avvenuti da oltre un anno. Annualità iniziale di riferimento è costituita dal 2005, data di vigenza dell'obbligo di recupero entro l'anno (cfr. deliberazione n. 848 in data 03.09.2004 della Giunta Regionale del Lazio).

In relazione al riferito pregiudizio per le finanze della ASL di Frosinone, ammontante per il periodo 2005-2010 a € 94.063,86, la precedente Procura, ritenendo sussistenti elementi di colpevolezza a carico dei direttori generali / commissari straordinari pro-tempore della ASL di Frosinone (Zotti Giancarlo e Costantini Antonietta), li ha invitati, ai sensi dell'art. 5 della L. 14.01.94 n. 19, come integrato dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le proprie deduzioni (inviti notificati in data 29.06.2013).

Valutate le controdeduzione scritte e orali del dott. Giancarlo Zotti, l'ufficio inquirente ha evocato in giudizio, con atto di citazione del 04.12.2013, i signori Giancarlo Zotti e Antonietta Costantini, in quanto rispettivamente responsabili del danno erariale di € 83.719,77 e € 2.631,44 (più interessi e rivalutazione).

Secondo la precedente Procura, ai fini dell'imputazione delle responsabilità ai predetti soggetti, occorre tenere conto dell'art. 10, c. 3, della L. n. 724/1994, secondo cui "Il Direttore Generale o il Commissario Straordinario della Unità Sanitaria Locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e delle regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro".

La responsabilità dei convenuti, nella rispettiva qualità di Direttore Generale e Commissario Straordinario, va ricollegata alla violazione degli obblighi di servizio concernenti la correttezza delle attività di direzione, sovrintendenza e controllo, con particolare riferimento alla regolarità dei pagamenti in favore dei medici di base.

E' in particolare richiamata, all'uopo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non si può che ritenere oggettivamente violato l'obbligo di servizio (del Direttore Generale e del Commissario Straordinario) qualora vengano omessi gli aggiornamenti delle liste degli assistiti (eliminando dai predetti elenchi i soggetti deceduti), con conseguenti esborsi illeciti a carico della ASL.

Del complessivo danno erariale (quantificato in € 94.063,86) devono essere chiamati il Direttore Generale e il Commissario Straordinario in carica fra il 2005 e il 2010, essendo, ai sensi dell'art.

10, c. 3, della L. n. 724/1994, direttamente responsabili per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati, avendo omesso o non eseguito in maniera efficace e efficiente i compiti di direzione, coordinamento organizzativo e vigilanza dell'attività complessiva degli uffici competenti in materia di aggiornamento degli elenchi degli assistiti del S.S.R.

Il dott. Giancarlo Zotti, nella sua qualità di Direttore Generale della ASL dal 26.09.2005 al 07.10.2009, viene ritenuto responsabile del danno nella misura di € 83.719,77.

La dott.ssa Antonietta Costantini, nella sua qualità di Commissario Straordinario della ASL dal 15.10.2009 al 13.06.2010, viene ritenuta responsabile del danno nella misura di € 2.631,44.

Viene altresì riferita dalla Procura l'ipotesi di responsabilità, per € 7.711,58, del dott. Mirabella Carlo (deceduto); in tale contesto, parte attrice non ritiene sussistenti i presupposti necessari per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi.

La dott.ssa Costantini si è costituita con il patrocinio dell'avv. Luigi Diego Perifano, chiedendo, in via gradata, che venga dichiarata:

- la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 164 c.p.c., per estrema genericità e indeterminatezza degli addebiti (mancata specificazione della condotta personale asseritamente produttiva del danno erariale, in questo contesto, l'aggiornamento degli elenchi degli assistiti rientra esclusivamente nelle competenze dell'apparato burocratico aziendale);
- l'inammissibilità della domanda attorea, non essendo questa provata né in ordine all'*an debeat*, né in ordine al *quantum debeat*; non potendosi applicare *sic et simpliciter* l'art. 10, c. 3, della L. n. 724/1994 all'allora Commissario Straordinario dell'AUSL di Frosinone (sussiste, nel processo di aggiornamento degli elenchi degli assistiti, la responsabilità dei funzionari preposti allo specifico servizio, nonché quella dei loro Dirigenti, chiamati a svolgere il controllo sulla esecuzione di detto incumbente, con particolare riferimento ai Direttori di distretto);
- l'infondatezza dell'azione di responsabilità in fatto e in diritto;
- l'insussistenza nella propria condotta dell'elemento soggettivo per la responsabilità azionata nei suoi confronti (a tutto concedere, l'ex Commissario straordinario può essere ritenuto corresponsabile del danno causato dall'altrui condotta inadempiente, sicché è fatta presente

l'opportunità, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., che il processo si svolga anche nei confronti dei Direttori di distretto e dei singoli funzionari/impiegati dell'Azienda tenuti a espletare i compiti relativi alla registrazione e all'aggiornamento delle operazioni relative a "scelta e revoche del medico"; non è comunque possibile configurare, a carico dell'allora Commissario straordinario, l'elemento soggettivo della colpa grave.

In via ulteriormente subordinata, è chiesta l'applicazione del potere riduttivo di cui all'art. 52, c. 2, del r.d. n. 1214/1934.

Il dott. Zotti si è costituito con il patrocinio dell'avv. Luigi Diego Perifano, rilevando:

- la prescrizione dell'azione attorea, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data dell'evento (ottobre 2005 – marzo 2009) del presunto danno erariale, costituito da erogazioni indebite continuative (per cui la prescrizione decorre dai singoli pagamenti);

- la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 164 c.p.c., per estrema genericità e indeterminatezza degli addebiti (mancata specificazione della condotta personale asseritamente produttiva del danno erariale, in questo contesto, il dott. Zotti viene convenuto in ragione del mero fatto di ricoprire la carica di Direttore Generale);

- l'infondatezza dell'azione di responsabilità in fatto e in diritto, posto che il danno è semmai scaturito dalla incuria dei funzionari e dei dipendenti amministrativi, in un contesto di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale;

- l'insussistenza nella propria condotta dell'elemento soggettivo per la responsabilità azionata nei suoi confronti, semmai sussistendo una precisa responsabilità in capo ai Dirigenti di primo livello (in particolare, ai Direttori di distretto); (a tutto concedere, l'ex Direttore Generale può essere ritenuto corresponsabile del danno causato dall'altrui condotta inadempiente, sicché è fatta presente l'opportunità, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., che il processo si svolga anche nei confronti dei Direttori di distretto e dei singoli funzionari/impiegati dell'Azienda tenuti a espletare i compiti relativi alla registrazione e all'aggiornamento delle operazioni relative a "scelta e revoche del medico");

-non è comunque possibile configurare, a carico dell'allora Direttore Generale, l'elemento soggettivo della colpa grave.

In via ulteriormente subordinata, è chiesta l'applicazione del potere riduttivo di cui all'art. 52, c. 2, del r.d. n. 1214/1934.

Con ordinanza n. 178/2014 questo Giudicante ha disposto l'acquisizione di notizie in ordine allo stato degli atti del procedimento (a carico di due medici di medicina generale, per le fattispecie delle prescrizioni farmaceutiche nei confronti di soggetti deceduti) presso il Tribunale di Frosinone, nonché del seguito dell'informativa, per i fatti in questione, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

La precedente Procura ha depositato, in data 26.04.2016, in esecuzione della soprariferita ordinanza istruttoria, le note in data 30.03.2016 e 16.04.2016 del Nucleo Operativo del Gruppo Cassino della Guardia di Finanza

In data 14.10.2016 l'avv. Perifano, per il dott. Zotti, ha depositato memoria difensiva, chiedendo che la domanda attorea sia dichiarata inammissibile ovvero infondata per i seguenti motivi:

- 1) nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti posti dall'art. 164 c.p.c., non essendo specificata quale condotta del convenuto abbia determinato il danno (peraltro non giustificato nell'ammontare calcolato, né verificabile da parte dello Zotti), né risultando alcuna ricostruzione del procedimento amministrativo che presiede alla corretta tenuta degli elenchi degli assistiti;
- 2) prescrizione dell'azione contabile;
- 3) infondatezza in fatto e in diritto dell'azione di responsabilità, non potendo il Direttore Generale Zotti fare da "parafulmine" per gli impiegati negligenti, cui va ascritta la manifesta incuria nella tenuta dei predetti elenchi (in questo contesto, appare illogico colpevolizzare il predetto dirigente per le disfunzioni della macchina burocratica e per il mancato espletamento di adempimenti rientranti nell'attività routinaria degli uffici);
- 4) insussistenza dell'elemento psicologico necessario ai fini dell'imputabilità del danno al dott. Zotti.

In via subordinata, è chiesta la rideterminazione del *quantum* addebitabile al predetto convenuto:

- a) per effetto del contributo causale nei fatti di causa da parte di altri soggetti, non convenuti nel presente giudizio (dipendenti comunali addetti ai vari Uffici Anagrafe; impiegati dell'Ufficio "Scelta e Revoche" dei vari Distretti Sanitari dell'A.S.L., Direttori di Distretto, Direttore Amministrativo

dell'Azienda, medici di base); in questo quadro, vengono riversati sullo Zotti anche gli effetti di condotte altrui che andavano all'occorrenza perseguite;

b) per esercizio del potere riduttivo da parte di questa Corte.

In data 14.10.2016 l'avv. Perifano, per la dott.ssa Costantini, ha depositato memoria difensiva, chiedendo che la domanda attorea sia dichiarata inammissibile ovvero infondata per i seguenti motivi:

1) nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti posti dall'art. 164 c.p.c., non essendo specificata quale condotta del convenuto abbia determinato il danno (peraltro non giustificato nell'ammontare calcolato, né verificabile da parte della Costantini), né risultando alcuna ricostruzione del procedimento amministrativo che presiede alla corretta tenuta degli elenchi degli assistiti;

2) infondatezza in fatto e in diritto dell'azione di responsabilità, non potendo il Commissario Straordinario Costantini (la contestazione riguarda peraltro un brevissimo periodo di tre mesi) fare da "parafulmine" per gli impiegati negligenti, cui va ascritta la manifesta incuria nella tenuta dei predetti elenchi (in questo contesto, appare illogico colpevolizzare il predetto Commissario per le disfunzioni della macchina burocratica e per qualsiasi tipo di problema);

3) insussistenza dell'elemento psicologico necessario ai fini dell'imputabilità del danno alla dott.ssa Costantini.

In via subordinata, è chiesta la rideterminazione del *quantum* addebitabile al predetto convenuto:

a) per effetto del contributo causale nei fatti di causa da parte di altri soggetti, non convenuti nel presente giudizio (dipendenti comunali addetti ai vari Uffici Anagrafe; impiegati dell'Ufficio "Scelta e Revoche" dei vari Distretti Sanitari dell'A.S.L., Direttori di Distretto, Direttore Amministrativo dell'Azienda, medici di base); in questo quadro, vengono riversati sullo Zotti anche gli effetti di condotte altrui che andavano all'occorrenza perseguite;

b) per esercizio del potere riduttivo da parte di questa Corte.

All'odierna udienza la rappresentante del P.M. dott.ssa Francaviglia, premessi alcuni rilievi con riferimento al carattere di responsabilità da imputare ai convenuti, ha posto in evidenza la

completezza degli atti che comprovano il danno erariale; ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio, con richiesta di condanna integrale.

Ha inoltre puntualizzato i seguenti motivi:

la specifica condotta dannosa è stata acclarata a carico dei convenuti (le relative responsabilità sono state anche formalizzate dal disposto normativo, art. 10, c. 3, L. 724/1994);

pur essendo evidente la responsabilità nei soggetti individuati dalla Procura, potrebbe risultare necessario detrarre l'eventuale importo a danno per effetto dell'apporto causale di altri soggetti;

non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, avendo potuto i convenuti esplicitare compiutamente le proprie argomentazioni;

appare pretestuosa l'argomentazione relativa alla non verificabilità del calcolo dei mancati recuperi; in questo quadro, il prospetto con gli importi non recuperati è corredato da ampia documentazione a supporto delle risultanze investigative;

i calcoli riassunti nei prospetti sono stati svolti sulla base dei conteggi operati dalla società LAIT;

circa la prescrizione, la scoperta dell'illecito tardiva ha determinato la successiva azione contabile, in un contesto di occultamento del danno;

anche in sede penale risultano chiare le responsabilità dei convenuti Costantini e Zotti.

Conclusivamente la precedente Procura non si oppone all'applicazione del potere riduttivo.

L'avv. Grasso si è riportato alle comparse di costituzione dei convenuti, alle memorie da ultimo prodotte e alle relative conclusioni.

Sono puntualizzati i seguenti motivi difensivi:

l'avvenuta prescrizione dell'azione contabile con riferimento al dott. Zotti;

non è emerso alcun elemento di colpevolezza a carico dei convenuti a seguito dell'ulteriore attività istruttoria;

la competente Procura della Repubblica riferisce di avere aperto procedimenti penali solo a carico di due medici, non risultando alcun procedimento penale a carico del dott. Zotti e della dott.ssa Costantini;

nella fattispecie viene in evidenza non tanto la non colpevolezza dei convenuti, ma la responsabilità preliminare di altre figure professionali (non evocate nel presente giudizio); in tale

quadro, risulta paradossale aver convenuto solo il dott. Zotti e la dott.ssa Costantini; la quantificazione del danno risulta assolutamente indeterminata, nella non trasparenza dei complessi calcoli della LAIT (fatti propri dalla Guardia di Finanza), per verificare la correttezza dell'addebito.

In conclusione è chiesto un ulteriore supplemento istruttorio per la verifica delle tabelle analitiche dei calcoli sui mancati recuperi.

Il P.M. si oppone alla riferita richiesta istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La precedente Procura regionale per il Lazio deduce il danno erariale per somme indebitamente corrisposte, nel periodo 2000-2010, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale della ASL di Frosinone, in relazione ad assistiti deceduti da oltre un anno.

Il pregiudizio monetario deriva, in particolare, dagli importi corrisposti ai medici, non più recuperabili; il danno erariale è quindi quantificato con riferimento esclusivo ai casi di decesso avvenuti da oltre un anno (annualità iniziale di riferimento è costituita dal 2005, data di vigenza dell'obbligo di recupero entro l'anno, per effetto della deliberazione n. 848 in data 03.09.2004 della Giunta Regionale del Lazio).

In relazione al riferito pregiudizio per le finanze della ASL di Frosinone, ammontante per il periodo 2005-2010 a € 94.063,86, la precedente Procura, ritenendo sussistenti elementi di colpevolezza a loro carico, ha convenuto in giudizio i direttori generali / commissari straordinari pro-tempore della ASL di Frosinone, signori Giancarlo Zotti Giancarlo e Antonietta Costantini.

I predetti convenuti avversano le richieste attoree rilevando:

- la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 164 c.p.c., per estrema genericità e indeterminatezza degli addebiti, posto che l'aggiornamento degli elenchi degli assistiti rientra esclusivamente nelle competenze dell'apparato burocratico aziendale, ovvero dei funzionari e dirigenti;
- l'inammissibilità della domanda attorea, essendo sostanzialmente indeterminato l'ipotizzato danno erariale;

- la responsabilità dei funzionari preposti al servizio di aggiornamento degli assistiti, nonché quella dei loro Dirigenti, chiamati a svolgere il controllo sulla esecuzione di detto incombenza, con particolare riferimento ai Direttori di distretto;
- l'inapplicabilità *sic et simpliciter* dell'art. 10, c. 3, della L. n. 724/1994 all'allora Commissario Straordinario dell'AUSL di Frosinone;
- l'infondatezza dell'azione di responsabilità in fatto e in diritto, non sussistendo a carico dei convenuti l'elemento della colpa grave.

Il dott. Zotti ha altresì formalmente eccepito la prescrizione dell'azione erariale, essendo trascorsi più di cinque anni dall'evento del presunto danno erariale.

In via pregiudiziale, deve essere delibata l'eccezione (formulata dai convenuti) di nullità dell'atto di citazione, per genericità degli addebiti, posto che l'ipotesi di danno sarebbe ricollegata alla sola posizione funzionale ricoperta dagli incolpati presso la ASL (in tale contesto, viene allegato il colpevole comportamento di funzionari e dirigenti addetti al servizio).

Tale eccezione risulta manifestamente sprovvista di giuridico pregio, per un duplice ordine di motivi.

Per un primo ordine di motivi, la notizia di danno erariale è *ab initio* corredata dall'indicazione di specifici e concreti elementi, fondati su una precisa indicazione normativa in ordine alla responsabilità del Direttore Generale.

Ne consegue che deve essere anzitutto esclusa la violazione dei criteri di cui all'art. 17, c. 30^{ter}, del D.L. 78/2009, convertito con la L. 102/2009, modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), del D.L. 103/2009, convertito con modificazioni nella L. 141/2009.

Per un secondo ordine di motivi, nei giudizi di responsabilità amministrativa deve escludersi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, allorché siano chiaramente evincibili (come nella fattispecie) il danno, la fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive alle quali siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez. Lazio, sent. n. 465/2012; Sez. Umbria, sent. n. 540/2004).

Nel merito, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal dott. Zotti in relazione alle somme versate dalla ASL nel periodo 2005 – 2009.

L'eccezione risulta parzialmente fondata.

Contrariamente a quanto affermato dalla precedente Procura, infatti, nella fattispecie non risulta dimostrato alcun occultamento del danno erariale né da parte dei convenuti, né da parte di altri soggetti.

Nella sostanza, si manifesta una diffusa negligenza a partire dai vertici ASL, ai dirigenti, funzionari e impiegati della medesima Azienda, sino alla disinvolta noncuranza degli impiegati del Comune di Cassino, rispettivamente officiati di compiti di doverosa comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei registri degli assistiti del S.S.R.

In tale quadro, al termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità contabile vanno sommati il termine annuale per il recupero di quanto indebitamente versato ai medici di base, nonché i tempi tecnici per la comunicazione alla ASL (sei mesi circa) dei decessi degli assistiti.

In sostanza, occorre tenere conto, nella delibazione di tale preliminare eccezione, delle somme recuperabili dall'Amministrazione a partire dal 29.06.2008, avendo presente che il recupero dei versamenti indebiti da parte della ASL è possibile entro un anno, cui bisogna aggiungere i termini per la comunicazione dei decessi degli assistiti; in tale contesto, non erano più ripetibili, alla data soprariferita, i versamenti effettuati nel 2005 e nel 2006.

Essendo stati i convenuti messi in mora con l'avvenuta notifica del c.d. "invito a dedurre" (per entrambi, in data 29.06.2013), l'azione di responsabilità erariale risulta prescritta con riferimento ai mancati recuperi delle somme indebitamente erogate negli anni 2005 e 2006.

Ciò premesso, nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.

Il danno erariale è accertato ed è riconducibile a comportamenti gravemente colpevoli, giacché i convenuti hanno omesso di adempiere ai compiti di controllo e vigilanza loro demandati dalla vigente normativa in materia di aggiornamento degli elenchi degli assistiti.

Non solo i convenuti Zotti e Costantini hanno evitato di dare qualsiasi tipo di impulso alle attività di verifica loro intestate in virtù dello specifico disposto dell'art. 10, c. 3, della L. 724/1994, ma hanno colpevolmente tollerato le spensierate negligenze di tutto il personale loro sottoposto (enumerato, a fini difensivi, dai medesimi convenuti).

In tale contesto, sebbene i disinvolti impiegati e funzionari ASL (nonché gli inattivi dipendenti del Comune di Cassino preposti alle comunicazioni con la ASL) siano certamente corresponsabili, ai convenuti deve essere ascritto in maggior parte il denunciato danno erariale (fatti salvi, come soprariferito, gli effetti della eccepita prescrizione).

Ai convenuti, nella loro formale veste di garanti della correttezza degli elenchi degli assistiti, incombevano specifici doveri di impedire l'evento lesivo, (correttamente quantificato nelle somme non recuperate), che va dunque ricollegato al dott. Zotti e alla dott.ssa Costantini.

I tabulati della società LAIT allegati alla relazione conclusiva della Guardia di Finanza (in atti) dimostrano l'esatta consistenza dei perduranti esborsi capitari in relazione a soggetti deceduti, nonché l'ammontare dei mancati recuperi da parte della ASL.

Valutati tali fatti, in parziale accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, ritiene questo Giudice di porre a carico dei convenuti parte del danno causato e del valore perduto (art. 52 r.d. 12.7.1934, n. 1214), in quanto la vulnerazione del pubblico erario è da ripartirsi "astrattamente" tra i convenuti e altri soggetti (elencati dai medesimi Zotti e Costantini), che risultano aver apportato significativi contributi causali, determinando l'esborso in favore dei medici di base.

Tali soggetti, pure estranei al giudizio, non essendo stati evocati all'uopo dalla Procura titolare dell'azione, non possono non essere tenuti in considerazione ai limitati fini *de quibus*.

In tale contesto, osserva che è espressamente vietata dal vigente codice di giustizia contabile la chiamata in giudizio di altri soggetti da parte di questo Collegio, essendo il potere di azione attribuito in via esclusiva alla procedente Procura; ne consegue che il Giudicante limita la propria deliberazione all'apporto causale (nella produzione del danno) da parte dei soggetti convenuti nell'odierno giudizio.

L'apporto causale alle vicende (pregiudizievole per l'Erario) è quindi solo in parte dei convenuti Zotti e Costantini, che negligenemente evitarono di svolgere le attività di vigilanza, nonché i controlli di propria competenza; ulteriore incidenza dannosa va ricondotta all'operato di altri soggetti (che omisero di aggiornare gli elenchi ovvero che non svolsero direttamente i propri

compiti di comunicazione, ovvero di vigilanza in prima istanza) che non risultano convenuti nell'odierno giudizio.

Ritiene pertanto il Collegio che, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 12.7.1934, n. 1214, il denunciato danno erariale, in parziale accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, va parzialmente posto a carico dei convenuti Zotti e Costantini, con rispettivo addebito degli importi di € 42.309,00 e € 1.754,00, comprensivi di rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

CONDANNA

Giancarlo ZOTTI al pagamento in favore della AUSL di Frosinone della somma di € 42.309,00 (quarantaduemilatrecentonove/00), oltre a interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

Antonietta COSTANTINI al pagamento in favore della AUSL di Frosinone della somma di € 1.754,00 (millesettecentocinquantaquattro/00), oltre a interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

condanna altresì gli stessi al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in € 831,39 (ottocentotrentuno/39).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 03.11.2016

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to dott. Marcovalerio Pozzato

F.to dott.ssa Piera Maggi

Depositato in Segreteria il 16 novembre 2016.

Il Dirigente

F.to Marina Calabresi